

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**TRA**

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario, con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, Cod. fisc. e P.IVA 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino, nato a Milano il 29.05.1960, in esecuzione della Deliberazione n.228 del 28.04.2016

E

l'Associazione "A.M.O.R. Onlus (Associazione in Ossigeno-Ventiloterapia e Riabilitazione)" sede in Milano - Codice Fiscale 97035230156 iscritta al n. 1355 nel Registro regionale del volontariato della Regione Lombardia, rappresentata dal Presidente Dott. Clamente Caminaghi (di seguito per brevità denominata Associazione)

Premesso che:

- con la legge 11.8.1991 n. 266 "Legge-quadro sul volontariato" lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo proponendosi di promuovere lo sviluppo - salvaguardandone l'autonomia e favorirne l'apporto originale - per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e degli altri Enti Locali;
- la Regione Lombardia, in osservanza a quanto stabilito dalla suddetta legge 266/91, ha promulgato la Legge regionale n. 1 del 14/02/2008 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso";
- le predette leggi prevedono che:
 - le organizzazioni di volontariato possono svolgere le attività di strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche;
 - tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti Pubblici possono essere stipulate convenzioni che regolano i reciproci rapporti di collaborazione, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato;
- che l'Associazione opera all'interno dei Presidi Ospedalieri Aziendali ponendo a disposizione gratuita degli ammalati e dei loro famigliari il sostegno di volontari qualificati;
- si ritiene con il presente atto di regolare le modalità di tale collaborazione

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

L'Associazione di volontariato si impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione secondo le finalità stabilite dal proprio statuto e comunica i nominativi degli operatori volontari all'Azienda.

ART.2 ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'azione dell'Associazione si porrà sempre in rapporto di integrazione con quelle del personale dell'Azienda e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale stesso. Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari dell'Associazione saranno disponibili a partecipare a riunioni di reparto con il personale sanitario, per ricevere segnalazioni e discutere i problemi dei pazienti, per approfondire aspetti tecnici assistenziali, per concordare le modalità di migliore coordinamento dell'attività di reparto. In particolare la collaborazione ad attività socializzanti o riabilitative avverrà sotto la vigilanza del personale e la responsabilità del Direttore dell'Unità Operativa e dell'Infermiere coordinatore.

L'Associazione si impegna a realizzare in proprio attività formative per i volontari. E' disponibile a collaborare gratuitamente alle attività formative del Corso di laurea in infermieristica, presentando le tematiche inerenti finalità e attività del volontariato socio-sanitario.

ART.3 IDENTIFICAZIONE OPERATORI VOLONTARI

L'Azienda rilascia apposito tesserino di riconoscimento, da rendere visibile durante l'attività svolta, agli operatori volontari e comunica l'elenco degli stessi alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero.

ART. 4 SALUTE E SICUREZZA

L'Azienda si impegna a fornire tutte le informazioni sui rischi presenti, con le relative valutazioni, e sulle misure di prevenzione e protezione. Dette informazioni saranno riportate in specifica documentazione.

A tal proposito la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, prima dell'inizio dell'attività degli operatori, comunica all'Associazione di volontariato le date concordate con il Servizio del Medico Competente dell'Azienda.

ART. 5 UTILIZZO SPAZI

L'Azienda pone a disposizione dei volontari, all'interno dei Presidi Ospedalieri, apposito spazio per le esigenze associative. Saranno pure disponibili, a richiesta dell'Associazione, sale conferenze idonee allo svolgimento di attività di formazione per nuovi volontari e volontari in attività.

ART. 6 ACCESSO AI REPARTI

Ai volontari sarà consentito l'ingresso nei reparti in orari concordati con l'Unità operativa di riferimento e compatibili con le esigenze del servizio.

ART. 7 ASSICURAZIONE

I volontari godranno di copertura assicurativa, come previsto dalla vigente normativa, in particolare dell'art. 4 - comma 6 - del Testo unico sul volontariato L.R. n. 1 del 14/2/2008. L'onere sarà così ripartito: per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'ASST Valtellina e Alto Lario; per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività, a carico dell'Associazione, che dovrà trasmetterne copia all'Azienda.

ART. 8 VIGILANZA

Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione, la corretta applicazione della presente convenzione, con un particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento dell'attività.

Eventuali inadempienze verranno contestate dai rispettivi responsabili ai responsabili della controparte e non dovranno essere oggetto di discussioni personali tra volontari e membri del personale sanitario. Potrà essere costituita una commissione mista incaricata di valutare l'andamento della collaborazione anche in periodiche riunioni con volontari, operatori e responsabili.

ART. 9 PRIVACY

Nell'esecuzione del presente atto, ogni singola parte potrà prendere conoscenza di dati "sensibili" gestiti e custoditi dalla controparte quale titolare degli stessi, pertanto la parte che riceve i suddetti dati si impegna a gestirli e custodirli in ottemperanza al D.Lgs 196/03 e ad adottare le misure minime di sicurezza previste. La sottoscrizione della presente convenzione comporta l'assunzione della nomina di responsabile del trattamento dei dati.

ART. 10 CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Associazione di volontariato si impegna ad operare in piena conformità ai principi contenuti nel Codice di Comportamento adottato dall'Azienda la cui versione aggiornata è disponibile e scaricabile dal sito aziendale www.asst-val.it;

ART. 11 DURATA

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2020 rinnovabile per concorde ed espressa volontà delle parti.

E' fatta salva la facoltà, per entrambi i contraenti, di risoluzione del rapporto contrattuale purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di tre mesi. Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di una nuova convenzione.

Potrà essere affidato alla commissione mista di cui all'art. 8 l'incarico di valutare eventuali problemi che dovessero insorgere e di cercare una composizione amichevole tra le parti.

Sondrio,

ASSOCIAZIONE A.M.O.R. ONLUS

Il Presidente
Dott. Clemente Caminaghi

**A.S.S.T. DELLA VALTELLINA
E DELL'ALTO LARIO**

Il Direttore Amministrativo
Carlo Maria Iacomino